Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 15 marzo 1952   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1763.

Costituzione del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Brescia, e approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente del Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Brescia, in data 6 giugno 1951, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 20 novembre 1951, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio bresciano fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Brescia, ed è approvato il relativo statuto, composto di trentuno articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 77. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1764.

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione.

N. 1764. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 da investirsi in titoli di Stato 5 %, disposta in suo favore dalla Società « Itala » Fabbrica cateteri e tubi flessibili di Somma Lombardo, con atto pubblico amministrativo in data 13 aprile 1951, per l'istituzione con la rendita del capitale donato, di un premio di studio annuale da intitolarsi « Premio Angelo Bellini Fabbrica cateteri Itala » e da conferirsi al miglior lavoro scientifico, inedito, di argomento dermosifilopatico, presentato da un medico italiano regolarmente iscritto all'albo professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 70. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1765.

Autorizzazione al Patronato scolastico di Misano di Gera d'Adda (Bergamo) ad accettare una donazione.

N. 1765. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Misano di Gera d'Adda (Bergamo), viene autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 100.000 (lire centomila) nominali in buoni del Tesoro novennali disposta in suo favore dai coniugi Carioni Annibale fu Emanuele e Canevisio Maria fu Battista allo scopo di onorare la memoria del figlio Emanuele.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1951, n. 1766.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nella Chiesa di Maria Vergine Santissima Assunta in Cielo, in località Ruata Prato del comune di Dronero (Cuneo) della coadiutoria omonima dipendente dalla parrocchia di Santa Margherita in Moschieres di Dronero.

N. 1766. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Saluzzo in data 1° agosto 1945, integrato con postille 9 febbraio 1949 e 5 giugno 1951 e dichiarazione 25 gennaio 1951, relativo all'istituzione nella Chiesa di Maria Vergine Santissima Assunta in Cielo, in località Ruata Prato del comune di Dronero (Cuneo) della coadiutoria omonima dipendente dalla parrocchia di Santa Margherita in Moschieres di Dronero ed il beneficio dell'anzidetta coadiutoria viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da Allemandi Giovanni Antonio, consistente in immobili situati in comune di Dronero e valutati lire 70.000 (settantamila).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 63. — FRASCA

LEGGE 1° marzo 1952, n. 113.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è ratificato con le modificazioni e con le aggiunte di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1174, è sostituito dal seguente:

« La quota posta dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, a carico dei soci di cooperative edilizie per la costituzione del fondo vincolato per le spese di manutenzione dei fabbricati sociali, è stabilita, per le costruzioni ultimate anteriormente al 1° gennaio 1948, nella misura annua dell'uno per cento, calcolata sul costo dei rispettivi alloggi, risultante in via provvisoria, e salvo conguaglio, alla data di entrata in ammortamento provvisorio dei mutui, e, in via definitiva, dopo il collaudo.

Per le costruzioni ultimate dal 1° gennaio 1948 la quota stessa è stabilita nella misura annua del 0,20 per cento.

Il versamento della quota è eseguito dai soci in dodici mensilità con le modalità indicate nell'art. 67 del citato testo unico ».

Art. 3.

L'art. 27 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e modificato con l'art. 1 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento od assenza.

Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalità della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

Per gli Istituti siti in provincie il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, può, con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione ».

Art. 4.

L'art. 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, già modificato con l'art. 4 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso od il contributo dello Stato:

a) a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia. Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani;

b) a chi abbia già ottenuto l'assegnazione in proprietà di altri alloggi costruiti con concorsi o contributi dello Stato, o con i mutui di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 715;

c) a chi sia iscritto nei ruoli della imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria *C*-1 e *C*-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria *B*, risulti superiore a lire 150.000.

Le stesse esclusioni sono stabilite per le persone il cui coniuge non separato legalmente si trovi nelle suddette condizioni ».

Art. 5.

L'art. 63, quarto comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Dei mutui accordati, ai sensi del presente testo unico, dalla Cassa depositi e prestiti, quelli concessi ai Comuni sono somministrati previo nulla osta del prefetto, e gli altri previo nulla osta dell'Ufficio del genio civile, il nulla osta è rilasciato previa esibizione della documentazione relativa alle spese eseguite in relazione al fabbisogno che formò base delle concessioni ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative finanziate dalla Cassa depositi e prestiti sono tenute, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l'importo alla Cassa medesima con le modalità da essa indicate ».

Art. 7.

Dopo il nono comma dell'art. 65 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono aggiunti i seguenti due commi:

« Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, per l'ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.

Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti diretti sull'apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti ».

Art. 8.

L'art. 71, comma settimo, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso con decreto del Ministro per i lavori pubblici ».

Art. 9.

L'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato con l'art. 6 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative che non siano costituite esclusivamente fra soci appartenenti alle categorie di cui allo art. 91, e che abbiano ottenuto il concorso od il contributo dello Stato, possono costruire ed acquistare case popolari ed economiche, soltanto a proprietà indivisa e inalienabile. Nel caso di loro scioglimento, le costruzioni debbono essere cedute ad istituti per case popolari. Le dette cooperative, col consenso degli istituti finanziatori, e previa autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale.

Possono, tuttavia, costruire od acquistare case popolari od economiche a proprietà individuale le cooperative costituite da membri delle due Camere del Parlamento o da impiegati addetti alle istituzioni create in virtù di legge ed aventi funzioni essenzialmente statali ».

Art. 10.

L'art. 91 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Delle cooperative per costruzione od acquisto di case popolari ed economiche mutuatarie della Cassa depositi e prestiti fanno parte esclusivamente:

a) i dipendenti delle due Camere del Parlamento;

b) gli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) il personale militare e dei Corpi armati dello Stato, specificato nell'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè il personale dei gradi corrispondenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) i pensionati dello Stato godenti di assegno vitalizio;

e) il personale di ruolo in servizio od in pensione delle Ferrovie dello Stato;

f) i pensionati dell'Opera di previdenza a favore degli impiegati dello Stato ed i loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

Art. 11.

L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;

b) la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni.

Il requisito di cui alla lettera *a*) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera *a*) del successivo art. 97, per i quali è sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa.

Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio.

Il requisito di cui alla lettera *b*) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa od a quella della prenotazione ».

Art. 12.

L'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Il requisito della lettera *b*) dell'art. 95 non è richiesto:

a) per i membri delle due Camere del Parlamento;

b) per gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali, i consoli di carriera, i prefetti, i professori universitari di ruolo, i primi presidenti ed i procuratori generali presso le Corti d'appello, gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonchè gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze armate dello Stato;

c) per il personale della marina militare indicato nell'art. 91, lettera *e*), durante il periodo di imbarco su navi armate;

d) per il personale indicato nell'art. 91, lettera *b*), comunque destinato a prestare servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale decentrati ».

Art. 13.

L'art. 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« Nelle cooperative a proprietà individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purchè sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di uso della abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finchè questi non contragga nuovo matrimonio.

In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio.

In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'art. 289 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, è sostituito dal seguente:

« La riscossione dei canoni per l'uso delle case, delle baracche e dei padiglioni, e per la concessione di aree, è eseguita a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte medesime ».

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, già modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il termine di costruzione per usufruire dei benefici previsti dall'art. 1 e di tutte le agevolazioni fiscali, è stabilito al 31 dicembre 1952 ».

Art. 16.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso od a contributo dello Stato.

Le cessioni di cui al comma precedente, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potrà comunque, essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti.

L'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, è abrogato.

Art. 17.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze, con suo decreto, assumerà impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualità corrispondenti all'intero periodo di ammortamento di ciascuno dei mutui concessi a norma del comma precedente ».

Art. 18.

Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, si applicano a tutti gli alloggi costruiti dalle cooperative che usufruiscono dei concorsi o contributi dello Stato, sostituendosi l'ente mutuante alla Cassa depositi e prestiti per quanto concerne il consenso alle cessioni, nei casi in cui il mutuo per la costruzione sia concesso da altro ente ».

Art. 19.

In deroga al primo e secondo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 715, i mutui di cui alla predetta legge possono essere concessi agli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 97 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 12 della presente legge, anche se manchi il requisito della residenza nel Comune ove gli alloggi debbono essere costruiti, purchè essi od il coniuge, non legalmente separato, non siano ivi proprietari di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni delle loro famiglie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PELLA — ZOLI — MALVESTITI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1952, n. 114.

Proroga del termine per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » - F.I.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga del termine del 31 dicembre 1951 previsto dalla legge 17 ottobre 1950, n. 840, per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » F.I.M.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » F.I.M., istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, resta fissato al 30 giugno 1952.

Art. 2.

Il presente decreto, avente effetto dal 1° gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CAMPILLI — VANONI — SCELBA — ZOLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 94. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente al Castello, sita nell'ambito del comune di Rivoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente al Castello, sita nell'ambito del comune di Rivoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi, all'albo del comune di Rivoli, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un belvedere dal quale si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l'arco che partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte nord orientale col Monte Rosa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Rivoli, indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Rivoli provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino

Verbale n. 12

(*Omissis*).

RIVOLI (Zona attorno al Castello).

Il soprintendente comunica che il sindaco di Rivoli, con sua lettera n. 900 del 18 gennaio 1951, si rivolse alla Soprintendenza per chiedere che una certa zona di terreno posta nelle immediate vicinanze del Castello, che trovasi nella parte più elevata della città, fosse posta sotto la tutela della legge per la protezione del paesaggio, al fine di aver forza legale per impedire che eventuali costruzioni dovessero sorgere su quel terreno ed intralciare il libero godimento del panorama alpino.

Alla domanda veniva allegata una planimetria sulla quale erano state delineate le zone da vincolare.

Il soprintendente comunica, che avendo inviato sul posto un funzionario per accertarsi dell'importanza della cosa, questi ebbe a riferirgli che di fatto dalle località indicate dal sindaco di Rivoli si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l'arco che partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte nord-orientale col Monte Rosa. Sul posto si è dovuto però constatare che la zona proposta dal sindaco era troppo ristretta, lasciava delle lacune che era opportuno colmare per cui propone di allargare la zona da vincolare come da planimetria che sottopone all'esame della Commissione.

Il rappresentante del sindaco di Rivoli si dice autorizzato ad accordare il suo assenso a tale ampliamento cosa che non era stata fatta in precedenza solo perchè il terreno riferentesi a detto allargamento, essendo di proprietà comunale, non erasi ritenuto di doverlo sottoporre a speciali vincoli. Comunque si dichiara favorevole alle proposte formulate dal soprintendente.

Posta così ai voti la proposta, questa viene approvata alla unanimità e la zona descritta in planimetria viene elencata fra i complessi delle cose da proteggere a norma di legge, zona delimitata dall'unito elenco di particelle catastali che come allegato *A*, fa parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

ALLEGATO *A*

Elenco delle particelle catastali della zona del comune di Rivoli Torinese elencate agli effetti della legge 29 giugno 1939.

Foglio XLII: numeri 119, 118, 65, 213, 63, 53, 52, 54, 193, 64, 56, 86, 12, ip 96, 118, 22, 97.
Foglio XLIX: numeri 13, 3, 4, 5, 6, 8.

(1188)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta Brinkmann Theo, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli, via Sergente Maggiore n. 9, e nominato sindacatore il dottor Salvatore Giordano;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata ditta;

Vista la deliberazione in data 21 dicembre 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491, sulla cessazione dello stato di guerra tra l'Italia e la Germania;

Decreta:

E' revocato il decreto 1° aprile 1946, col quale è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1952

Il Ministro: PELLA

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1952.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, ristoranti o trattorie della provincia di Terni, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da alberghi, ristoranti o trattorie, in provincia di Terni, è determinato nella misura seguente:

per i dipendenti dalle aziende suddette appartenenti alle categorie « extra » 1ª e 2ª:

L. 4700 mensili per i due pasti giornalieri;
L. 300 mensili per l'alloggio;

per i dipendenti dalle stesse aziende, appartenenti a categorie inferiori e per i dipendenti da rosticcerie e osterie con cucina:

L. 4000 mensili per due pasti giornalieri;
L. 200 mensili per l'alloggio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1192)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nel « I Salone internazionale dell'imballaggio » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente del « Salone internazionale dell'imballaggio » di Palova pervenuta il 9 febbraio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Salone internazionale dell'imballaggio » che avrà luogo a Padova dal 7 al 22 giugno 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1952.
Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e ai marchi che figureranno nella « XXX Fiera campionaria internazionale » in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopra richiamato, si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda del presidente dell'Ente « Fiera campionaria internazionale » di Padova pervenuta il 9 febbraio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXX Fiera campionaria internazionale » che avrà luogo a Padova dal 7 al 22 giugno 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 13 febbraio 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(1186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1952, registro n. 6 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Paceco (Trapani) di un mutuo di L. 11.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1217)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della società Cooperativa Italiana Tecnici ed Agricoltori « C.I.T.A.G. », con sede in Lanciano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1952, i poteri conferiti al dott. Angelo Altarelli, commissario della società Cooperativa Italiana Tecnici ed Agricoltori « C.I.T.A.G. », con sede in Lanciano, sono stati prorogati al 30 maggio 1952.

(1142)

Scioglimento della Società cooperativa agricola di lavoro e produzione, con sede in Accaria di Serrastretta, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1952, la Società cooperativa agricola di lavoro e produzione con sede in Accaria di Serrastretta, costituita con atto 21 novembre 1945, per notaio Nicola Materazzo, residente in Nicastro, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Felice Nicotera fu Tommaso.

(1144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960).

Numero del titolo provvisorio: 204 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Agrigento — Persona che ha denunziato il titolo: Tripodi Gaetano fu Francesco, dom. a Porto Empedocle — Capitale nominale: L. 50.000.

Numero del titolo provvisorio: 190279 — Serie: D — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Torino — Persona che ha denunziato il titolo: Mosca Giovanni Felice fu Luigi, dom. a Torino, via Gioverti, 26 — Capitale nominale: L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1151)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 64

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 marzo 1952

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,94	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,91	» Roma	624,92
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,94	» Trieste	624,92
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 15 marzo 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,40
Id. 3,50 % 1902	64,675
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	72,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,95
Id. 5 % 1960	96,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 15 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,93
1 dollaro canadese	» 628 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1400 in data 4 marzo 1952, il sig. Augusto Pagnanelli viene confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata.

(1166)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1952, concernente l'adeguamento delle tariffe postali con la Città del Vaticano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 1952, all'art. 1, primo alinea, ove è detto: « Con effetto dal 18 febbraio 1952 ... » si deve leggere: « Con effetto dal 1° febbraio 1952 ... », come risulta dall'originale.

(1167)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Trapani in data 30 gennaio 1951, n. 2125, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trapani è costituita come appresso:

Presidente:
Mancuso dott. Ottorino, vice prefetto.

Componenti:
Realmuto dott. Eduardo, medico provinciale;
D'Alessandro prof dott. Giuseppe, docente in igiene;
Serio prof. dott. Francesco, docente in patologia medica;
Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Castronovo dott. Manlio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 28 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1055)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario del comune di Siena

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Siena in data 10 agosto 1947, n. 21082, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Siena;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Siena è costituita come appresso:

Presidente:
Vegni dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:
Calvanese dott. Carmine, medico provinciale;
Tizzano prof. Antonio, docente in igiene;
Fieschi prof. Aminta, docente in patologia medica;
Lepri dott. Giulio, ufficiale sanitario.

Segretario:
Pagano dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1028)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 2 febbraio 1951, n. 20426.2/8082, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Cuneo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo il vice prefetto dott. Emilio Bruschelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(995)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 gennaio 1952, n. 20426.2/7103, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1950;

Vista la nota del Prefetto di Cuneo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Rodolfo D'Addario è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo il vice prefetto ispettore dott. Emilio Bruschelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(998)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 20445.2/13719 del 5 febbraio 1951, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Silvio Muscolino nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Silvio Muscolino è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina il dott. Calogero Caronna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 febbraio 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(999)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141, e con legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6422/12106.2.6 del 21 maggio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei posti è riservata a favore dei combattenti, dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia provvisto di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'Istituto di scienze sociali di Firenze o scienze politiche delle Università di Roma, Perugia, Pavia, Padova, dell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della scuola di scienze politiche e sociali della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, o della laurea in scienze sociali rilasciata dalla sezione della Facoltà in giurisprudenza di Ferrara o di titolo equipollente;

2) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

3) abbia l'esercizio dei diritti civili;

4) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

5) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche e statura non inferiore a m. 1,60;

6) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni diciotto e non superata quella di quaranta;

I) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180), per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

f) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

g) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 833, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

II) Il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dal punto II) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui al precedente punto I), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni, tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

I requisiti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente art. 2, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unicamente alle Procure della Repubblica presso i tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

f) dichiarazione dalla quale risulti se il candidato abbia partecipato a precedenti concorsi al posto di vice segretario nell'Amministrazione penitenziaria, specificando, nella ipotesi affermativa, l'esito ottenuto;

g) elenco dei documenti allegati.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno trasmettere, nel prescritto termine, la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni, dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto

ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

g) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio d'istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per i fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità e delle condizioni eventuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

h) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *a*), del presente decreto.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con una copia autentica del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, ovvero con un certificato su carta da bollo da L. 32, rilasciato dalla Università presso la quale il diploma è stato conseguito;

i) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami universitari, da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 dalla Università presso la quale gli esami sono stati sostenuti;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40, ed ogni foglio aggiunto, di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

una copia del foglio matricolare munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti di chiamati alle armi;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva;

m) stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze, nell'ordine di nomina e alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso;

o) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *h*) ed *l*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia ed a copia dello stato di servizio civile (bollo da L. 40 il primo foglio e da L. 32 ogni altro foglio), comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportato qualifica almeno di « buono »;

p) i candidati in servizio non di ruolo, dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *m*), *o*), *p*), del presente articolo, devono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina.

I partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo

26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 19 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione e razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera *m*) del precedente art. 4, che la stessa famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati, non oltre il giorno precedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero di grazia e giustizia o presso altre Amministrazioni.

Per la partecipazione al presente concorso deve, in ogni caso, essere prodotta tutta la documentazione richiesta.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda alle Procure della Repubblica competenti a riceverle, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti — quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato — importano la inammissibilità del candidato al concorso.

Importa altresì inammissibilità del candidato al concorso, la omessa presentazione di alcuno dei documenti indicati nel precedente art. 4 ovvero la non perfetta regolarità dei medesimi, anche per quanto si riferisce alle date, ai bolli ed alle legalizzazioni.

Art. 8.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità nel concorso di che trattasi.

L'esclusione del candidato, dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 26 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 10.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale, nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

3) diritto civile;

4) diritto amministrativo.

Le prove orali avranno per oggetto le materie delle prove scritte, ed inoltre:

1) diritto costituzionale;

2) statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

3) antropologia criminale;

4) legge e regolamento di pubblica sicurezza;

5) ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

6) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

7) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

8) legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

9) testo unico delle leggi sanitarie;

10) legislazione sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

11) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale dei minorenni.

Art. 12.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio di amministrazione, non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 16.775 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1951

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 5, foglio n. 179. — OLIVA

(1201)

Disposizioni concernenti il concorso a venti posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6422/12106.2.6 del 21 maggio 1951, con la quale questo Ministero viene autorizzato a bandire un concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1951, n. 62, per la nomina nella carriera amministrativa di gruppo *A* devono essere ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie, limitatamente a un numero di posti prestabilito per ogni concorso;

Ritenuto che, in relazione alle attuali esigenze di servizio, reputasi riservare ai concorrenti muniti dei titoli di studio sopra indicati, un decimo dei posti complessivi del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Un decimo dei posti del concorso per esami a venti posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, autorizzato con nota 21 maggio 1951, n. 6422/12106.2.6 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è riservato agli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1951

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1952
Registro Grazia e giustizia n. 5, foglio n. 180. — OLIVA

(1202)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3825, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°), riservato al personale non di ruolo, in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5303, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1951, n. 13818, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso in parola;

Considerato che, in dipendenza della sopravvenuta indisponibilità per malattia di uno dei membri, e precisamente del capo sezione dott. Fausto Catasta, occorre provvedere alla sostituzione dello stesso con altro funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7°, come prescritto dall'art. 9 del regio decreto 30 maggio 1932, n. 680;

Decreta:

Il capo sezione dott. Antonio Smedile è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione esaminatrice del concorso a centodieci posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova del Genio civile di cui alle premesse, in sostituzione del capo sezione dott. Fausto Catasta, indisponibile per malattia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1952
Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 320

(1170)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a dieci posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di materie letterarie nei Conservatori di musica (tabella A, n. 1).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a dieci posti di ruolo speciale transitorio di materie letterarie nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 1);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso a dieci posti di ruolo speciale transitorio di materie letterarie nei Conservatori di musica (tab. *A*, n. 1) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Parmeggiani Guglielmo fu Ermenegildo	punti	234,50
2. Prestigiacomo Teresa fu Giulio	»	223,862
3. Piattelli Elio fu Ismaele	»	211,50
4. Zedda Francesca di Francesco	»	210,66
5. Biscottini M. Clelia di Attilio	»	201 —

6. Pallavicini Carlo fu Giovanni . . . punti 200,476
7. Coroneo Maria fu Gerolamo . . . » 185,05
8. Arnaud Eraldo fu Ferruccio . . . » 129,50
9. Santangelo Pietro di Matteo » 113.50
10. Moro Gino di Luigi (invalido di guerra) » 102,50
11. Pasini Renzo di Enrico » 96,50
12. Querzè Maria Luciana fu Adelmo » 79,50
13. Frazzi in Polli Giovanna (coniugata) . » 75,86
14. Bono Umberto di Corrado . . » 75,86
15. Preti Vittorio fu Attilio . . . » 69,50
16. Boi Vitalino di Egidio . . . » 68,75
17. Cavallina Clara di Libero . . » 67,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1952
Registro n. 6, *foglio n.* 292. — BARONE

(1088)

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di meccanica nelle scuole d'arte non classificate (tabella B, n. 23).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli ad un posto di ruolo speciale transitorio di meccanica nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 23),

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso ad un posto di ruolo speciale transitorio di meccanica nelle scuole d'arte non classificate (tabella *B*, n. 23) indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

Ceriani Mario di Albino, punti 86,36.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1951

p. *Il Ministro*: RESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1952
Registro n. 3, *foglio n.* 232. — BARONE

(1091)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 28641 Vet. in data 4 ottobre 1951, con il quale, a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1949, venivano dichiarati i vincitori con a fianco di ciascuno la indicazione delle sedi assegnate;

Visto il successivo decreto n. 8492 del 18 febbraio 1952, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle sedi di Roccadineto e Monterosso Calabro rimaste vacanti per la rinunzia dei candidati Vaccaro Adelchi e Marini Giovanni;

Ritenuto che per le successive rinunzie dei medici veterinari regolarmente interpellati a norma di legge, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte consorziali di Zagarise, Conflenti, Gasperina e Gimigliano;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione delle predette condotte veterinarie, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati, i quali, interpellati a norma di legge, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoelencati sanitari sono assegnate le condotte veterinarie per ciascuno indicate:

Palma dott. Giuseppe: Zagarise;
Giordani dott. Mario: Conflenti;
Veronesi dott. Guido: Gasperina;
D'Elia dott. Giacomo: Gimigliano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Catanzaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 26 febbraio 1952

Il prefetto: PIANESE

(1016)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 34400 Div. 3ª.m. in data 29 novembre 1947, con il quale veniva bandito un concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Padova;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli dall'8 al 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 7 febbraio 1951, n. 63;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Boari dott. Giorgio . . . punti 333,000 su 500
2. Mariani dott. Giacomo . . . » 297,115 »
3. Albano dott. Vincenzo . . . » 294,000 »

Padova, addì 19 febbraio 1952

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 34400 Div. 3ª.m. in data 29 novembre 1947, con il quale veniva bandito un concorso per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Padova;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei, approvata con odierno decreto prefettizio n. 6011 Div. 3ª.m.;

Visto l'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giorgio Boari fu Annibale, risultato primo nella graduatoria di cui nelle premesse, è nominato ufficiale sanitario del comune di Padova.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il 1° aprile 1952.
Non assumendo servizio nel termine predetto, senza giustificato motivo, verrà dichiarato rinunziatario.
Il sindaco di Padova, in esecuzione del presente decreto, è incaricato dei provvedimenti di sua competenza.

Padova, addì 19 febbraio 1952

Il prefetto: CELONA

(990)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948, bandito da questa Prefettura con decreto n. 22520 in data 30 dicembre 1948;
Ritenuto che la suddetta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;
Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Bontempo dott. Ovidio . . . punti 88,520
2. Faralli dott. Michele . . . » 76,975
3. Ottaviano dott. Francesco . . . » 75,000
4. Marcogliese dott. Francesco . » 68,875
5. De Santis dott. Antonio » 68,750
6. Verre dott. Gaetano . » 52,500

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 febbraio 1952

Il prefetto: LA SELVA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1952, n. 6317, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1948;
Viste le domande prodotte dai concorrenti nelle quali sono state indicate le sedi chieste in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno segnato:

1) Bontempo dott. Ovidio: Filignano (consorzio);
2) Faralli dott. Michele: Castelmauro (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 20 febbraio 1952

(991) *Il prefetto*: LA SELVA

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a un posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto prefettizio 30 gennaio 1951, n. 32922, con cui venne bandito il concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Lucca;
Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio 9 agosto 1951, n. 20451/5 e 26 novembre 1951, n. 30953;
Visto l'art. 8 del decreto Ministeriale 30 novembre 1937, relativo alle norme per lo svolgimento del concorso in parola;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei nel concorso al posto di direttore del Dispensario antivenereo comunale di Lucca:

1. Simonini dott. Pio . . . punti 58,50 su 100
2. Gobbo dott. Antonio . » 56,98 »
3. Russo dott. Marco . 53,55 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Lucca.

Lucca, addì 28 febbraio 1952

Il prefetto: LAURA

(1058)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.